



COMUNE DI FONZASO

PROVINCIA DI BELLUNO
~~~~~

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL GIUNTA COMUNALE

**Oggetto: Affidamento in gestione del campo da tennis comunale e relativi annessi.**

L'anno duemilaventidue il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 16:00 nella sede del Comune, si riunisce la Giunta Comunale.

Presiede la seduta SLONGO GIORGIO nella sua qualità di SINDACO

Partecipa il Segretario Comunale, MARINO GIOVANNI

| Nome e cognome             |                     | Presente/<br>Assente |
|----------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>SLONGO GIORGIO</b>      | <b>SINDACO</b>      | <b>Presente</b>      |
| <b>VIECELI MATILDE</b>     | <b>VICE SINDACO</b> | <b>Assente</b>       |
| <b>SIMONETTO FRANCESCO</b> | <b>ASSESSORE</b>    | <b>Assente</b>       |
| <b>BETTEGA ORNELLA</b>     | <b>ASSESSORE</b>    | <b>Presente</b>      |
| <b>DE MARCHI DANIELE</b>   | <b>ASSESSORE</b>    | <b>Presente</b>      |

Il Presidente, sussistendo il numero legale dei presenti, dà avvio alla trattazione dell'argomento in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

**DATO ATTO CHE** con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 30.03.2017 veniva affidata la gestione del campo da tennis comunale e relativi annessi all'Ass. Tennis Club Fonzaso per anni cinque con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione approvata con deliberazione di C.C. n. 41 del 20.12.2011;

**CHE** in data 04.04.2017 veniva sottoscritta la succitata convenzione apposita convenzione;

**RICHIAMATO** il "Regolamento per l'utilizzo in gestione degli impianti sportivi comunali" approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 18.07.2019;

**RITENUTO** di confermare l'indirizzo finora adottato di affidare la gestione dell'area ad associazioni sportive, riconoscendo altresì il valore e la funzione sociale e civile delle attività svolte;

**CHE** è stato emanato apposito avviso pubblico a manifestare interesse per la gestione del campo da tennis comunale e relativi annessi (prot. n. 896 del 09.02.2022);

**CHE** è pervenuta manifestazione di interesse per la gestione dell'impianto e locali annessi solo da parte dell'Ass. Tennis Club Fonzaso (Prot.n. 1147 del 18.02.2022);

**RICHIAMATI** l'art. 90 comma 25 della legge 289/2002 e gli art. 24 e seguenti della L.R. 08/2015;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 4 c. 2 del Regolamento per l'utilizzo in gestione degli impianti sportivi comunali il Comune può affidare in via diretta la gestione degli impianti sportivi qualora ricorra almeno uno dei seguenti presupposti:

- a) presenza sul territorio di riferimento dell'ente locale di un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile nell'impianto;
- b) presenza sul territorio di riferimento dell'impianto sportivo di società e altri soggetti di promozione sportiva operanti tramite un unico soggetto sportivo;

**VISTO** che ricorre il presupposto di cui all'art. 4 c. 2 lettera a del Regolamento succitato e che pertanto quest'Amministrazione conviene di procedere con l'affidamento in via diretta;

**RITENUTO** di derogare l'Ass. Tennis Club Fonzaso alla presentazione del piano di utilizzo e del piano di conduzione tecnica dato che opera da anni presso la struttura in argomento svolgendo un'ottima gestione dell'impianto e un'importante funzione sociale e civile;

**VISTO** lo schema di convenzione, allegato sub "A" al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

**CONVENUTO** che l'assegnazione possa avvenire in forma gratuita per anni 5 (cinque);

**ACQUISITI** i pareri di cui all'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

**CON** voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di **affidare** all'Ass. Tennis Club Fonzaso per il periodo di anni 5 (cinque) l'uso e la gestione del campo da tennis comunale e relativi annessi, secondo le regole e le condizioni previste nell'allegato schema di convenzione;
2. di **approvare** lo schema di convenzione, allegato sub "A" al presente provvedimento, che forma con lo stesso parte integrante e sostanziale, autorizzando l'Ufficio competente alla stipula ad effettuare, fatta salva la sostanza dell'atto, eventuali correzioni o integrazioni che si rendessero necessarie per la predisposizione dell'atto finale;
3. di **autorizzare** gli uffici competenti a porre in essere tutti gli atti necessari per la completa esecuzione del presente provvedimento.

#### **SUCCESSIVAMENTE**

*Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per l'urgenza dell'argomento da approvare, a seguito separata votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134, quarto comma del D. Lgs. 267/2000.*

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to SLONGO GIORGIO

Il Vice Segretario Comunale  
F.to MARINO GIOVANNI

---

### **PARERI** (art. 49 D. Lgs. n. 267/200)

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:

**PARERE: Favorevole** in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 31-03-2022

Il responsabile del servizio

F.to ZANELLA MICHELA

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:

**PARERE: Favorevole** in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 31-03-2022

Il responsabile del servizio

F.to SLONGO TANIA

---

### **PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio da oggi 02-04-2022 fino al 17-04-2022 ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009.

L'incaricato della pubblicazione  
F.to TOMASSINI SONIA

---

### **ESECUTIVITÀ**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio;  
è divenuta esecutiva il giorno            decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs.  
n. 267/2000).

Il Segretario Comunale  
F.to

## **All. A) alla Delibera di G.C. n. ... del ...**

### **Comune di Fonzaso (BL) Provincia di Belluno**

#### **Schema di CONVENZIONE**

per l'uso e la gestione del campo da tennis comunale e relativi annessi

Convenzione tra il Comune di Fonzaso e l'Associazione Tennis Club Fonzaso per l'uso e la gestione del campo da tennis comunale e relativi annessi, sito in via A. Zucco del capoluogo.

L'anno duemilaventidue, il ....., nella residenza municipale tra

1. il Comune di Fonzaso, P.I./C.F. 00207040254, che sarà in seguito denominato "Comune", per il quale interviene, in qualità di Responsabile del Servizio, la Sig.ra Michela Zanella;
2. l'Associazione Tennis Club Fonzaso, con sede presso il Centro del Volontariato in Via A. Zucco, n. 7 CF 00672560257, che in seguito sarà nominata "concessionaria" per la quale interviene il Sig. Marco De Din, nella sua qualità di Presidente.

Con il presente atto si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art.1**

##### **Oggetto della convenzione**

Il Comune concede all'Associazione Tennis Club Fonzaso l'uso e la gestione del campo da tennis e dei suoi annessi, di proprietà comunale, sito in via Angelo Zucco del capoluogo.

L'impianto, descritto nella cartografia e nel relativo elenco individuato con campitura rossa nella planimetria, allegata al presente atto come parte integrante **ALL. A**, è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noto alla Concessionaria.

#### **Art. 2**

##### **Scopo della concessione**

Lo scopo della concessione consiste nella gestione dell'impianto per le finalità sportive e sociali che la concessionaria persegue, in particolare nel settore specifico della attività sportiva (tennis) e dell'avviamento alla pratica sportiva dei giovani e dei ragazzi.

La gestione dell'impianto non potrà essere effettuata per altro scopo diverso da quello per il quale la concessione è disposta, salvo i casi formalmente autorizzati dal Comune.

#### **Art. 3**

##### **Uso dell'impianto**

La Concessionaria dovrà utilizzare e far utilizzare l'impianto in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia.

La Concessionaria dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto e di propria diretta competenza; dovrà inoltre curare la compilazione di un registro di utilizzazione, in cui sarà annotato il calendario delle partite e degli allenamenti effettuati sul campo principale.

Annualmente la concessionaria presenterà all'Amministrazione una dettagliata relazione sulla attività svolta e sulla sua situazione finanziaria.

#### **Art. 4**

##### **Durata e canone della concessione**

La concessione a gestire l'impianto di cui trattasi avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione; dopodiché scadrà di pieno diritto essendo esclusa la tacita proroga.

Il Comune potrà, con apposita deliberazione, revocare, modificare o sospendere la validità della convenzione, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento da parte della Concessionaria.

La Concessione è a titolo gratuito, in forma di comodato, in considerazione dell'uso pubblico dell'impianto, della onerosità della sua gestione e delle finalità sociali ed educative proprie dell'attività sportiva praticata dalla Concessionaria.

#### **Art. 5**

##### **Oneri a carico della Concessionaria**

La Concessionaria dovrà:

- a) mettere a disposizione del Comune l'impianto in caso di programmazione di attività e di manifestazioni a carattere comunale, organizzate anche da altre associazioni, secondo accordi e programmi annuali assunti con anticipo in modo da non ostacolare l'attività ordinaria della Associazione sportiva dilettantistica concessionaria, previa

- determinazione di una tariffa per la copertura delle spese di gestione che verrà fissata dalla concessionaria e comunicata all'Amministrazione comunale per il necessario assenso;
- b) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative di promozione dello sport che il Comune proporrà di attuare, ~~in accordo tra le parti~~, nel corso dell'anno;
  - c) concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune di Fonzaso;
  - d) garantire l'uso pluralistico dell'impianto, particolarmente per le fasce di utenti e le categorie che l'Amministrazione comunale potrà indicare (giovani, ragazzi, bambini...);
  - e) consentire l'uso gratuito delle strutture sportive e ricreative e degli spazi verdi da parte del Comune e delle Scuole, secondo tempi e modi che saranno concordati fra le parti interessate;
  - f) concedere l'uso dell'impianto per attività organizzate da altre Associazioni comunali nei giorni liberi dalle iniziative suddette, previa determinazione di una tariffa per la copertura delle spese di gestione che verrà fissata dalla concessionaria e comunicata all'Amministrazione comunale per il necessario assenso;
  - g) rendere conto periodicamente al Comune sulla gestione dell'impianto con evidenziazione delle entrate e delle uscite;
  - h) rendere immediatamente disponibile l'impianto al Comune in caso di eventi imprevedibili di particolare gravità ed urgenza.

*I richiedenti che vorranno fare uso degli impianti dovranno chiederne, per scritto e con congruo anticipo (almeno 30 giorni prima) la disponibilità alla concessionaria. Ogni richiesta dovrà essere trasmessa alla concessionaria, e per conoscenza, al Comune. La concessionaria assume anche l'obbligo di comunicare per iscritto al richiedente ed al Comune la risposta. Il Comune si riserva il diritto insindacabile di intervenire in merito alle varie richieste e alle decisioni del Tennis Club Fonzaso ASD.*

Sono altresì a carico della concessionaria:

- le spese necessarie per il personale addetto alla pulizia, al funzionamento e alla custodia dell'impianto, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra la concessionaria medesima ed i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 del Codice Civile;
- le spese per i consumi di energia elettrica, acqua (ad una tariffa determinata dal Comune, in base al regolamento vigente), combustibile, materiale vario e quant'altro necessari alla normale attività dell'impianto. La concessionaria dovrà provvedere a sua cura e spese agli adempimenti tecnici ed amministrativi per intestare a suo nome i relativi contratti di utenza per tutta la durata della concessione;
- le spese di manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti, indicati nell'**allegato B**, la quale dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme CEI e di quelle antincendio, esclusi gli interventi che richiedono l'impiego di macchine operatrici in dotazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

La Concessionaria si obbliga e s'impegna a mantenere l'impianto in perfetto stato di efficienza e conservazione, salvo la normale usura dovuta all'ordinario utilizzo della struttura, così da poterlo riconsegnare al Comune, al termine della convenzione, nelle condizioni di perfetta funzionalità.

## **Art. 6**

### **Oneri a carico del Comune di Fonzaso**

Sono a Carico del Comune di Fonzaso:

- gli oneri di manutenzione straordinaria come da **allegato B**;
- gli interventi di manutenzione ordinaria che richiedono l'uso di macchine operatrici in dotazione dell'U.T.C., secondo i programmi di intervento dell'Amministrazione formulati in relazione al normale uso dell'impianto.

Saranno altresì a carico dell'Amministrazione comunale tutti gli oneri ordinari e straordinari nel caso di utilizzazione dell'impianto come sede di pubblici spettacoli o di riunioni e manifestazioni organizzate dal Comune in accordo anche con altre associazioni locali.

## **Art. 7**

### **Modalità di gestione**

Il Comune, accompagnato dalla Concessionaria, potrà effettuare sopralluoghi periodici per la verifica dello stato di manutenzione e funzionalità dell'impianto. Al termine degli stessi, il Comune redigerà apposito verbale contenente gli aspetti rilevanti del sopralluogo e le eventuali prescrizioni alle quali la Concessionaria dovrà attenersi nei termini e nei modi indicati dal Comune.

La Concessionaria presenterà all'Amministrazione una relazione annuale sulla gestione dell'impianto.

## **Art. 8**

### **Subconcessione e modifiche dell'impianto**

La Concessionaria non potrà sub-concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della concessione in oggetto, senza apposita autorizzazione formale dell'Amministrazione comunale.

Non potranno altresì essere apportate innovazioni o modifiche nello stato del terreno e dell'impianto oggetto della presente concessione, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione comunale.

Se tali modifiche o innovazioni dovessero richiedere collaudi, certificati di agibilità o di omologazione dell'impianto modificato la concessionaria dovrà acquisirle a sua cura e spese.

## **Art. 9**

### **Esercizio dell'attività del bar-ristoro**

La Concessionaria, in base alla normativa in vigore, è autorizzata a gestire, in occasione di manifestazioni sportive di carattere sovracomunale, un servizio di bar, tavola calda e ristoro all'interno dell'impianto.

Le autorizzazioni amministrativa e sanitaria relative a tale attività dovranno essere intestate al legale rappresentante della concessionaria o altra Associazione in possesso dei requisiti specifici. Gli stessi sono tenuti ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative richieste.

Dette autorizzazioni sono operative limitatamente al periodo di concessione e non sono trasferibili essendo vincolate all'attività dell'impianto sportivo oggetto della presente concessione.

Sono a carico della concessionaria tutti gli oneri fiscali relativi al suddetto esercizio.

## **Art. 10**

### **Pubblicità commerciale**

La Concessionaria è autorizzata ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto, senza vincoli per il Comune, nel rispetto della normativa vigente e sostenendone le relative imposte ove dovute.

L'installazione di strutture e di impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, standardi, schermi e simili) è subordinata all'autorizzazione della Amministrazione Comunale.

In caso di Concessione d'uso dell'impianto ai sensi dell'art. 5, gli utilizzatori potranno effettuare la pubblicità con le modalità previste per la Concessionaria. La Concessionaria e l'utilizzatore rispondono in solido per l'assolvimento degli obblighi amministrativi e degli oneri fiscali connessi.

## **Art. 11**

### **Spazi e parti comuni**

Gli eventuali spazi e le parti comuni, non soggetti a questa o ad altra convenzione stipulata o da stipulare con altre Associazioni, o gli spazi e le aree utilizzate congiuntamente con altre Associazioni o con il Comune, saranno gestite attraverso un accordo specifico che stabilirà obblighi ed oneri di ciascuno e sarà sottoscritto dai legali rappresentanti degli enti interessati.

## **Art.12**

### **Responsabilità verso terzi**

La Concessionaria, responsabile dell'integrale gestione dell'impianto ad ogni effetto di legge, solleva il Comune da ogni e qualsivoglia responsabilità per tutti i danni cagionati a persone e/o cose, anche di terzi, dipendenti e/o comunque connessi con la gestione oggetto della presente convenzione.

A tal fine la Concessionaria dovrà stipulare e mantenere in vigore per l'intera durata della convenzione una polizza di Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.), con adeguato massimale, che preveda l'equiparazione a terzi di collaboratori, volontari ed ogni altro soggetto non rientrante nella categoria R.C.O. di cui al seguente comma.

La polizza dovrà prevedere l'estensione dell'assicurazione alla Responsabilità Civile verso gli eventuali prestatori di lavoro (R.C.O.).

## **Art. 13**

### **Cauzione**

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti, su eventuale e giustificata richiesta del Comune anche nel corso della validità del presente atto, la Concessionaria dovrà presentare una adeguata cauzione nelle forme consentite dalla Legge.

## **Art. 14**

### **Tariffe**

1. Sono soggette ad approvazione della Giunta tutte le tariffe stabilite dalla Concessionaria per l'utilizzo a pagamento degli impianti.

2. Sono parimenti soggetti ad approvazione della Giunta gli accordi economici con società terze per la sub-concessione degli impianti per periodi limitati.

3. Sono soggette a comunicazione all'Amministrazione Comunale le tariffe a carico degli spettatori e le quote di iscrizione a corsi, gare ed altre manifestazioni in genere organizzate dalla Concessionaria.

## **Art. 15**

### **Risoluzione e recesso**

In caso di inadempienza della Concessionaria a quanto previsto nella presente Convenzione, il Comune con formale comunicazione scritta potrà dichiararne la decadenza con effetto immediato.

Producono in ogni caso gli effetti previsti dall'art. 1456 c.c. le seguenti condotte:

-inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi stabiliti dalla convenzione;

-alterazione o modificazione sostanziale, senza l'autorizzazione del Comune, della destinazione d'uso (anche parziale) dell'impianto;

-scioglimento e/o cessazione dell'attività svolta dal Gestore;

-perdita dei requisiti di moralità professionale previsti dalle norme in materia di contratti pubblici;

-applicazione di tariffe diverse da quelle approvate dal Comune.

Il Comune si riserva il diritto di chiedere il risarcimento di eventuali danni, così come il rimborso delle spese per l'esecuzione delle manutenzioni spettanti alla Concessionaria inadempiente.

È facoltà del Comune recedere unilateralmente dalla convenzione in qualsiasi momento della sua esecuzione per motivate e straordinarie ragioni di interesse pubblico, mediante preavviso di 60 giorni (salvo motivi d'urgenza che non consentano indugi), da comunicarsi al gestore mediante raccomandata A.R. ovvero Pec.

Qualora la Concessionaria intenda recedere dalla Convenzione prima della sua scadenza, dovrà inviare formale comunicazione scritta al Comune con preavviso di almeno sei mesi.

## **Art. 16**

### **Disposizioni generali e finali**

1. Il rapporto fra il Comune di Fonzaso e la Concessionaria si configura come atto di concessione amministrativa della gestione di un servizio e, pertanto, il rapporto stesso non è soggetto alle norme della Legge 19/1963 sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale.

2. La concessionaria è tenuta all'osservanza delle disposizioni in materia di concessioni.

3. Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura della presente convenzione.

4. Il Comune sarà sempre esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare alla concessionaria o a terzi dalla presente convenzione.

5. Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che potesse nascere dalla presente convenzione.

Qualora ciò non fosse possibile, ogni controversia sarà deferita al giudizio di tre arbitri nominati uno dal Comune, uno dalla concessionaria ed uno dal Presidente del Tribunale di Belluno.

Le spese di giudizio saranno anticipate dalla parte che avrà avanzato domanda di arbitrato.

6. La Concessionaria dichiara di conoscere ed approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice civile, le clausole di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8, 15.

7. Le spese di registrazione del presente atto, le imposte, le tasse e quant'altro occorra per dare corso legale alla concessione, immediate e future, saranno a carico della concessionaria.

## **Allegato B**

Descrizione tra manutenzione ordinaria (a carico della Concessionaria, tranne i casi nei quali possono servire le apparecchiature e i mezzi in dotazione all'U.T.C.) e manutenzione straordinaria (totalmente a carico dell'Amministrazione comunale).

### **MANUTENZIONE ORDINARIA:**


- a. Riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni, tinteggiature interne ed eventuali riparazioni ~~di rivestimenti~~ di pavimentazioni e rivestimenti interni;
- b. La riparazione e la eventuale sostituzione di parti accessorie di infissi e di serramenti interni;
- c. La riparazione e la eventuale sostituzione, se danneggiati, di apparecchi sanitari e relative rubinetterie;
- d. La riparazione e la eventuale sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature deteriorate in conseguenza all'uso;
- e. La riparazione e la sostituzione di tutte le apparecchiature elettriche;
- f. La necessaria sostituzione di tutte le parti mobili del campo di gioco in conseguenza all'uso;
- g. Le piccole riparazioni e il mantenimento del campo da gioco;
- h. Il mantenimento in ordine del campo da gioco, degli spazi esterni e dei locali annessi;
- i. La verniciatura periodica delle opere in ferro ad esclusione di reti e pali in ferro di sostegno fari;
- j. Le efficienti manutenzioni dell'impianto elettrico.

### **MANUTENZIONE STRAORDINARIA:**


Per manutenzione straordinaria si intendono tutte le opere necessarie, oltre le ordinarie, in particolare modo:

- a) rifacimento del campo da gioco;
- b) sostituzione fari di illuminazione del campo da gioco;
- c) verniciatura fari dell'impianto di illuminazione;
- d) sostituzione recinzione;
- e) adeguamenti a norme riscontrati durante il sopralluogo di visione e presa consegna dell'impianto;
- f) manutenzioni collegate ad eventi calamitosi.

# CORPO SERVIZI ESISTENTE



PIANTA



PIANTA DELLA COPERTURA



MINISTERO DELLE FINANZE


DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SS.TT.EE.

CATASTO EDILIZIO URBANO (RDL 13-4-1939, n. 652)

MCC. 34 (CEU)

LPE  
500


via di u.i.u. in Comune di FONZASO ..... via ANGELO ZUCCO ..... CIV. ....



PIANO TERRA



PIANO TERRA



PIANO 1° SOTTOSTRADA

